



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 22.12.2017

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice») ed è finalizzato al migliore utilizzo e alla valorizzazione delle professionalità interne all'ente, con conseguenti minori costi per incarichi a soggetti esterni.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile di servizio titolare di funzioni dirigenziali.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria¹, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche una somma non superiore allo 0,3% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara², e comunque per importi a base di gara superiori ad € 40.000,00, Iva esclusa, e compresi gli oneri per la sicurezza.
2. In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:
 - a) lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie: 0,3%;
 - b) lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie: 0,3% fino agli importi di cui alla lett. a), e 0,1% per la parte eccedente.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico della

¹ Per la definizione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, si fa riferimento all'articolo 3 del DPR 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

² Si vedano Corte dei Conti Sezione Lombardia, delib. 333/2016, Sezione Puglia, delib. 204/2016 e Sezione Veneto, delib. 134/2017, ove si chiarisce che il riferimento ai soli lavori e non anche alle altre tipologie di appalto contenuto al comma 2 in altre parti dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è da intendersi in senso atecnico.

spesa relativa al lavoro, servizio o fornitura, tanto se finanziate con la parte corrente del bilancio, quanto se finanziate con risorse destinate ad investimenti³.

4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi di:
 - oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione;
 - contributi INAIL;
 - Irap.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di verifica preventiva dei progetti;
 - c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - d) di responsabile unico di procedimento;
 - e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - f) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - g) di collaudatore statico.
4. Qualora talune procedure siano seguite da specifici uffici, in forza di disposizioni di legge o di specifici accordi (es. centrali di committenza) potrà essere concordata e destinata una proporzionale quota del fondo ai dipendenti di tali uffici.
5. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo lordo della perizia di variante e suppletiva.
6. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, iscritto ad un apposito e separato fondo per l'innovazione), viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta

³ Si veda in tal senso Corte dei Conti Sezione Veneto, delib. 134/2017.

qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti disciplinate dal presente regolamento, viene assegnato ad un apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. L'utilizzazione gestionale delle risorse iscritte al detto capitolo di bilancio sarà definita in sede di predisposizione annuale del P.E.G., che individuerà la pianificazione annuale per l'utilizzo delle citate risorse.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente responsabile di servizio, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale. Tale provvedimento deve essere adottato prima dello svolgimento dell'attività affidata e deve essere trasmesso ai Settori Personale, Ragioneria e al Segretario comunale contestualmente alla sua adozione.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Per i lavori, i servizi e le forniture, il RUP deve possedere i requisiti previsti dalle apposite Linee Guida dell'Anac.
4. La progettazione/pianificazione delle spese di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalla stazione appaltante, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. Per quanto attiene agli appalti di servizi si rimanda all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, e comunque per forniture di importo a base di gara superiore a € 40.000,00.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa, a condizione che l'iter istruttorio sia giunto alla fase della pubblicazione del bando (cfr. Corte Conti Campania Par. 17/2013 e Corte Conti Lombardia Par. 351/2013), anche se l'opera fosse interrotta per valutazioni estranee alla natura tecnica, tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

a) per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti	15%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%
Responsabile unico di procedimento	30%

Direzione dei lavori	25%
Collaudo tecnico-amministrativo	5%
Collaudo statico	5%
Totale	100%

b) per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti	15%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%
Responsabile unico di procedimento	30%
Direzione dell'esecuzione	25%
Verifica di conformità/accertamento della regolare esecuzione	10%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

a) per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:

- 1) al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto l'80% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
- 2) al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 20%;
- 3) nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di servizio a conclusione del relativo procedimento;

- 4) qualora il responsabile delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
 - 5) nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro;
- b) per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 80%, il restante 20% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di servizio a conclusione del relativo procedimento.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento di liquidazione dal responsabile di servizio, purché non direttamente interessato, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. Nel caso in cui il responsabile di servizio sia direttamente interessato, in quanto potenziale destinatario degli incentivi, il provvedimento di liquidazione è adottato dal Segretario comunale.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Gli incentivi lordi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In caso di incentivi percepiti da altre amministrazioni, il dipendente interessato, al momento della richiesta dell'autorizzazione a svolgere l'incarico esterno, dovrà espressamente dichiarare che si tratta di attività incentivate a carico del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche e rendicontare gli incentivi percepiti al Settore Risorse Umane tempestivamente, e comunque in tempo utile per consentire a quest'ultimo di adempiere agli obblighi in materia di anagrafe delle prestazioni.
4. Il provvedimento di liquidazione deve essere trasmesso, oltre che all'Ufficio Ragioneria, anche al Settore Personale e al Segretario comunale contestualmente alla sua adozione e deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - 1) CIG appalto;
 - 2) estremi del provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche;
 - 3) nome e ruolo ricoperto da ciascun dipendente coinvolto;
 - 4) individuazione dell'attività svolta da ciascun dipendente coinvolto, con indicazione della data di inizio e della data di fine di ciascuna attività;
 - 5) individuazione delle attività che, pur essendo state previste nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche, non sono state svolte e quindi non sono incentivabili;

6a) dimostrazione del rispetto dei termini di svolgimento delle attività incentivabili indicati dal provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche, e del rispetto dei costi del lavoro, servizio o fornitura, previsti al momento dell'aggiudicazione;

oppure

6b) rendicontazione del ritardo rispetto a tali termini e/o dell'incremento di tali costi, contenente:

- quantificazione del ritardo o dell'incremento dei costi;
- descrizione delle relative cause;
- individuazione del personale responsabile, se del caso;
- conseguente quantificazione e distribuzione delle decurtazioni all'incentivo, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, con la approvazione della regolare esecuzione delle opere o servizi od a seguito della positiva verifica della conformità della fornitura.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Ai sensi dell'art. 113, co. 3, terzo periodo, del codice, si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto, se per cause imputabili al personale, nei casi di:
 - a) incremento dei costi del lavoro, servizio o fornitura appaltata;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione.
4. La riduzione sarà attuata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche, secondo le attribuzioni di cui alle precedenti tabelle, cui risultano ascrivibili i ritardi o gli incrementi dei costi. Comunque il responsabile o i responsabili dovranno sempre essere individuati.
5. La riduzione dell'incentivo sarà determinata attraverso la seguente formula:

$$I_R = I_T - \left\{ \left(\frac{I_T}{T} * r \right) + \left(\frac{I_T}{C} * \Delta_C \right) \right\}$$

dove:

I_R = incentivo ridotto (sino all'azzeramento)

I_T = incentivo totale dovuto

T = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

C = costo del lavoro, servizio o fornitura (al netto del ribasso)

Δ_C = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso).

6. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti fattispecie:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe ed altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, co. 1, lettere a), b), c), d), ed e) del codice;
 - b) sospensioni o proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante o altre ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'affidatario, soggetto a penale per ritardo contrattuale.

Art. 8 - Orario di lavoro e spese accessorie

1. Le funzioni tecniche svolte dai dipendenti vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.
2. Con atto motivato potrà essere autorizzato l'espletamento di tale attività con ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti della quota annuale dell'apposito fondo per il lavoro straordinario assegnato all'area tecnica.

Art. 9 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 19 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. 50/2016, visto il parere della Corte dei Conti del Veneto.
3. Si applica il presente regolamento con riferimento a tutti gli incentivi per funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture, espletate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, ossia dal 20 aprile 2016, ed a condizione che le somme incentivanti siano state previste ed accantonate in sede di costituzione del fondo per le risorse decentrate afferenti ad accordi decentrati sottoscritti.